

2139

cl

1

27 maggio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale degli
affari esteri – DFAE
Palazzo federale
3000 Bern
kdasb@eda.admin.ch

Procedura di consultazione inerente all'avamprogetto di Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

Gentili signore, egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione summenzionata formuliamo le seguenti considerazioni.

In occasione della consultazione inerente il progetto di legge federale sulle persone e istituzioni svizzere all'estero, ai fini di un'efficace gestione del registro degli Svizzeri all'estero, avevamo suggerito di introdurre nella legge il principio figurante all'art. 39 dell'Ordinanza federale sullo stato civile e riguardante l'obbligo di notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile. Constatiamo con piacere che ciò è stato inserito all'articolo 6 cpv. 1 lett. a dell'avamprogetto di Ordinanza.

Segnaliamo infine alcune imprecisioni che abbiamo riscontrato nell'avamprogetto e nel rapporto esplicativo:

- alla pagina 3 del rapporto esplicativo, al paragrafo 2 del commento relativo all'art. 4 dell'Ordinanza figura "Il capoverso 3 specifica i requisiti che gli Svizzeri all'estero...": in realtà si tratta del capoverso 2;
- sempre alla pagina 3 del rapporto esplicativo, il commento al capoverso 4 dell'art. 4 non corrisponde al testo della norma nell'avamprogetto ma sembra piuttosto riferirsi all'art. 5 capoverso 1;
- nell'avamprogetto, al capitolo 3 (Diritti politici) nella versione italiana la sezione 3 è indicata erroneamente come sezione 4.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

Il Presidente:
N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:
G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)